

N. 08365/2010 REG.SEN.
N. 03004/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2010, proposto dai:
sigg. Vittorio Zamponi, Gemma Tonussi ed Elisa Tedeschi, tutti
rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli e Maria Athena
Lorizio, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in
Roma, via Dora, n.1;

contro

Il Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato
e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Antonello Mandarano e Maria Rita
Surano, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in
Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dagli avv. Ennio Magri' e Fabrizio Magri, con domicilio eletto presso
il primo di detti difensori, in Roma, via Guido D'Arezzo n.18;

la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto presso l'avv. Emanuela Quici in Roma, via della Farnesina, n. 272;

la Provincia di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho non costituiti in giudizio;

nei confronti di

City Life S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Bardelli, Riccardo Filippo Delli Santi ed Ercole Romano, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, via Monferrato, n. 25;

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza n. 5170 del 26 novembre 2009 del T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione II^a - concernente il progetto di riqualificazione e sviluppo del sistema fieristico lombardo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, della Regione Lombardia, di City Life S.r.l. e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive prodotte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons.

Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Antonello Mandarano, Fabrizio Magrì, Emanuele Quici, in sostituzione di Pio Dario Vivone, Guido Bardelli, Riccardo Filippo Delli Santi ed Ercole Romano, nonché l'avvocato dello Stato Amedeo Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al TAR della Lombardia i sigg. Zamponi Vittorio, Tonussi Gemma e Tedeschi Elisa, Pastonesi Marco, Minazzi Manuela, Boggia Maura e Cereghini Anna impugnavano il decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombarda n. 405 del 19 gennaio 2004 di approvazione della variante all'Accordo di Programma 8 aprile 1994 n. 58521 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, nella parte relativa al polo urbano di tale sistema.

Con tre successivi atti i medesimi ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, notificati il 27 febbraio 2006 ed il 14 marzo stesso anno, per l'annullamento della delibera della Giunta Comunale di Milano n. 3061 del 16 dicembre 2005 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e dell'atto finale contenente il Programma Integrato di Intervento (di seguito: PII) relativo al quartiere storico "*Fiera di Milano*", nonché il 23 dicembre 2008 per l'annullamento della delibera della Giunta Comunale di Milano n. 2425 del 9 ottobre 2008 di approvazione della variante al PII citato.

2. - Con la sentenza appellata il TAR della Lombardia ha dichiarato irricevibile per tardività, sia il ricorso introduttivo del giudizio, sia i motivi aggiunti notificati il 23 dicembre 2008, mentre ha ritenuto infondati i motivi aggiunti notificati il 27 febbraio 2006 e quelli integrativi del 14 marzo 2006.

La motivazione della sentenza può essere così riassunta.

Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed il terzo atto di motivi aggiunti sono irricevibili per tardivo deposito degli stessi e cioè oltre i termini dimidiati e perentori (15 giorni) previsti dall'art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971, applicabili nella fattispecie, essendo stati impugnati atti concernenti gli interventi dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti dall'Accordo di Programma del 1994, che è atto fonte di tutto il complessivo procedimento interessante il risanamento e la riqualificazione del Quartiere Storico Fiera di Milano nell'ambito del quale sono stati poi approvati anche i contestati provvedimenti di Variante a tale Accordo e di adozione del PII e di Variante allo stesso.

I restanti due atti di motivi aggiunti vanno, invece, respinti nel merito in quanto:

- con riferimento ai motivi aggiunti notificati il 27 febbraio 2006, la prima censura di illegittimità derivata è inammissibile essendo stato dichiarato irricevibile il ricorso principale contro l'atto presupposto; che la seconda doglianza articolata, concernente l'asserita incompetenza della Giunta Comunale ad approvare il PII, è infondata stante che si tratta di strumento attuativo pienamente conforme al

PRG per cui è competente la Giunta anzidetta, alla stregua di una lettura coordinata delle norme degli articoli 24 e 92 della L.R. 12 del 2005; - che la terza è anch'essa infondata perché l'Amministrazione ha applicato gli indici previsti dall'Accordo di Programma e nella Variante e, quanto agli standards, ha agito nell'ambito delle facoltà riconosciute dalla disciplina di settore (art. 90 della L.R. n. 12 del 2005);

- con riferimento ai motivi aggiunti integrativi, notificati il 14 marzo 2006, sono infondati, quello rubricato sub 4 sia quello sub 5 (di contestazione dell'erronea previsione di una dotazione minima di standards all'interno del perimetro del PII e la scelta di monetizzazione degli stessi standards) in quanto la scelta trova sufficiente giustificazione nel complesso dell'intera operazione; è improcedibile quello sub 6 in quanto con la Variante del 2008 al PII lo standard qualitativo è stato abbandonato; è infondato il sesto ed ultimo motivo contro il decreto regionale del 2005 di compatibilità ambientale del PII in quanto la VIA ha recepito integralmente la SIA che ha affrontato tecnicamente tutti i profili ambientali interessati (aspetto paesaggistico, aria, rumore e qualità dei suoli).

3. – Con l'appello in epigrafe, proposto soltanto da alcuni dei ricorrenti di primo grado, sono stati formulati i seguenti motivi di impugnazione:

1)- erronea applicazione dell'art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 e della conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi aggiunti avverso la delibera comunale del

2008 di approvazione della Variante al PII, in quanto il decreto regionale n. 405 del 2004 di approvazione della Variante all'Accordo di Programma del 1994 *"... è stato impugnato unicamente nella parte che stabilisce l'indice di edificabilità ad 1,15 mq. di pavimento per mq di superficie territoriale, nonché la dotazione degli standards urbanistici, introducendo la possibilità di monetizzazione per la parte degli standards non realizzabili all'interno dell'area di intervento..."*;

2)- erroneità conseguente della sentenza laddove ha statuito che tutti *"...i motivi di ricorso sono inammissibili..."*, e riproposizione espressa degli stessi, di violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione; di violazione degli stessi principi e di eccesso di potere sotto diverso profilo, nonché di violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dei principi in materia comunitaria; di illegittimità derivata del Piano Integrato di Intervento; di illegittimità degli atti impugnati per violazione degli stessi principi e per i vizi già denunciati nei primi due motivi sotto diverso profilo (motivi aggiunti del 2008) relativi agli standards ed alla monetizzazione degli standards stessi;

3)- erroneità della sentenza laddove ha respinto nel merito i motivi aggiunti per *"...carezza e genericità della motivazione in relazione alla scelta dell'Amministrazione di fare ricorso alla monetizzazione..."*;

4)- erroneità della motivazione della sentenza *"...sul punto relativo alla violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 14 e 92 della L.R. n. 12 del 2005..."* sussistendo, invece, nel caso in esame, la dedotta

incompetenza della Giunta Comunale.

4. - Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano, la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, la Regione Lombardia e la City Life S.r.l. che con memorie hanno illustrato le rispettive tesi difensive, reiterando, in particolare, le eccezioni di carenza di interesse a ricorrere e di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti di primo grado, ritenute infondate dalla sentenza appellata. Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell'Interno che, però, non ha formulato alcuna difesa scritta.

All'udienza pubblica del 9 novembre 2010 l'appello è stato introitato a decisione.

6. – L'appello va respinto perché la sentenza di primo grado può essere confermata nel suo esito reiettivo della complessiva domanda giudiziale proposta con più atti in primo grado, seppur con diversa motivazione.

6.1 - Il Giudice territoriale ha ritenuto che parte di detta complessiva domanda giudiziale fosse irricevibile per tardivo deposito dei relativi mezzi processuali proposti, mentre la restante parte fosse ammissibile (diversamente da quanto sostenuto dalla controinteressata City Life) ma, pur tuttavia, infondata nel merito.

Orbene, osserva il Collegio che, in punto di diritto, la pronunzia resa con riferimento al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti notificati nel 2008 per l'annullamento della delibera comunale di approvazione della Variante al PII è stata correttamente adottata e motivata dal primo Giudice, trovando applicazione la norma processuale dell'art.

23-bis della legge n. 1034 del 1971, alla stregua delle condivisibili argomentazioni espresse sul punto dallo stesso Giudice, e risultando per l'effetto tardivo il deposito di detti mezzi processuali, attesa la dimidiazione dei termini prevista da detta norma.

Osserva, però, il Collegio che, in presenza di una inammissibilità *in toto* di tutti mezzi processuali sperimentati dai ricorrenti in primo grado (attuali appellanti), la declaratoria parziale di irricevibilità deve semmai seguire la prima di inammissibilità, non fosse altro che per una corretta applicazione del principio di economia processuale.

6.2 - Ciò precisato, può allora procedersi alla verifica delle relative questioni -alla luce dei motivi di appello e delle deduzioni svolte dalle parti appellate che hanno espressamente riproposto la pregiudiziale eccezione di carenza di interesse dei ricorrenti e di difetto di legittimazione degli stessi- anteponendo, anche per ordine logico, oltre che per effetto dell'invocato principio di economia processuale, l'esame di quest'ultima eccezione rispetto al primo motivo d'appello con il quale è sottoposta a critica la decisione di irricevibilità pronunciata su parte dei mezzi processuali di primo grado.

6.2.1 – Sostiene, in particolare, la controinteressata City Life che i ricorrenti di primo grado, attuali appellati, non possono vantare alcun apprezzabile interesse alla decisione delle censure che attengono alla monetizzazione degli standards con riguardo alle clausole convenzionali che stabiliscono il quantum della monetizzazione stessa, non potendo vantare, attesa la dichiarata loro posizione di “... *residenti nelle zone adiacenti al Quartiere Fiera di Milano...*”, alcun interesse

processuale ex art. 100 c.p.c., ostandovi, da un lato, l'altra norma processuale dell'art. 81 c.p.c., a tenore del quale "*...fuori dei casi espressamente stabiliti dalle legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui...*" e, dall'altro, la norma dell'art. 1441 codice civile (che riconosce la titolarità all'azione giudiziale relativa alla sorte del contratto esclusivamente in capo alle parti dello stesso) alla stregua del quale non potrebbe ammettersi che i ricorrenti possano impugnare un atto di pianificazione urbanistica coinvolgente il Comune e privati operatori per ottenere la rettifica di una clausola della convenzione urbanistica stipulata in attuazione del PII approvato.

Né sarebbe sostenibile che detti ricorrenti vantino il diritto ad un'azione surrogatoria ex art. 2990 c.c., essendo essa rimessa tipicamente soltanto al creditore che tema di perdere le garanzie del proprio credito, così come tanto meno sarebbe ipotizzabile l'esperibilità di un'azione popolare.

Al riguardo, il Collegio, al fine di motivare l'accoglimento di detta eccezione, non può che riproporre sul punto le stesse considerazioni già espresse con altra decisione assunta nella medesima Camera di Consiglio e riguardante sempre ricorso di primo grado proposto per l'annullamento degli stessi provvedimenti comunali e regionali di approvazione dell'Accordo di programma e del PII attuativo, nonché le relative Varianti, relativi al risanamento ed alla riqualificazione del Quartiere storico Fiera di Milano.

La più attenta giurisprudenza di questo Consiglio (*cfr. ex plurimis*

Consiglio di Stato, sez. IV[^] n. 6613 del 22 dicembre 2007 e n. 6619 del 24 dicembre 2007, nonché sez. VI[^], n. 1452 del 12 marzo 2002), che il Collegio condivide, afferma da tempo che l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del processo civile, a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione (cioè la posizione giuridica configurata in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero, come altri dice, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo); l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (cfr. *ex plurimis Cons. Stato sez. V, 7 novembre 2005, n. 6200*)).

Nella specie, come si vedrà meglio in prosieguo, è eccepita dall'appellante la carenza, in capo agli appellati cittadini di una posizione differenziata qualificabile in termini astratti come di interesse legittimo, nonché il difetto in capo agli stessi della legittimazione ad agire.

Orbene, circa la legittimazione al ricorso, deve rilevarsi come, allo stato degli atti di causa:

a)- tutte le proprietà degli appellati non rientrano nel perimetro inciso dai contenuti degli atti urbanistici impugnati, avuto presente quanto dagli stessi dichiarato a pag. 18 del loro atto di costituzione nel

presente grado di giudizio di essere “...residenti tutti nelle vie a ridosso dell'area oggetto di intervento...”;

b)- non è stata dimostrato alcun pregiudizio concreto delle rispettive posizioni giuridiche, e cioè di diminuzione, ad esempio, del valore degli immobili di rispettiva proprietà che, al contrario, sulla base degli interventi previsti dal PII contestato, di riqualificazione dell'ex area storica della Fiera e del potenziamento sia del verde urbano che del servizio pubblico di trasporto (nella specie, attraverso la nuova linea e stazione della Metropolitana M5), pare ragionevolmente destinato ad essere aumentato comportando detti interventi la bonifica e la risistemazione di un sito attualmente degradato;

c)-non è stato dimostrato lo svolgimento, negli immobili degli appellati, di attività commerciali o imprenditoriali suscettibili di specifico decremento in ragione degli interventi urbanistico-edilizi in esame.

Ciò precisato, questo Collegio non ritiene di doversi discostare, sul punto, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui sono inammissibili le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente, tenuto conto che le prescrizioni dello strumento urbanistico vanno considerate scindibili ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale. A tale riguardo, infatti, resta salva la possibilità di proporre impugnativa soltanto allorquando la nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un'area non appartenente al ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato del bene di detto

ricorrente o, comunque, su interessi propri e specifici di quest'ultimo (cfr. *Cons. Stato*, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3755; sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4980).

Pertanto, a rettifica di quanto ritenuto dal primo Giudice, va precisato che il mero criterio della *vicinitas* di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico-edilizio non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre fornire il ricorrente, in casi come quello in esame, la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, in termini, ad esempio, di deprezzamento del valore del bene o di concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente (cfr., *sul principio, anche se espresso in relazione ad impianto di smaltimento rifiuti, Consiglio di Stato*, sez. V[^], 14 giugno 2007, n. 3191 e 16 aprile 2003, n. 1948).

Sotto tale profilo, non giova, pertanto, richiamare la giurisprudenza consolidata che riconosce come sufficiente il requisito della *vicinitas* per impugnare le concessioni edilizie, giacché nel caso concreto è oggetto di impugnativa principale uno strumento urbanistico attuativo che conforma una vasta area a fini di recupero migliorativo della stessa, mediante interventi di risanamento e di allocazione di nuovi servizi pubblici quali, ad esempio, la nuova linea metropolitana e relativa stazione, nonché un nuovo museo.

Ma nella fattispecie in esame difetta anche l'interesse ad agire.

Al riguardo, va premesso che la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in astratto, con riferimento al contenuto della

domanda, e non *secundum eventum litis*, e che requisiti imprescindibili per la configurazione di questa condizione dell'azione sono il suo carattere personale, la sua attualità e la sua concretezza, consonando il Collegio, anche sotto il profilo in esame, con l'avviso già espresso in più occasioni dalla Sezione (*cf.*, *sul punto*, *Consiglio di Stato*, sez. IV[^], n. 3947 del 22 giugno 2006 e n. 6619 del 24 dicembre 2007).

In particolare, per quanto concerne i profili dell'attualità e della concretezza della lesione, ritiene il Collegio di poter ribadire, anche nella specie, che la lesione arrecata dal provvedimento impugnato deve essere effettiva, nel senso che dall'esecuzione di esso discenda in via immediata e diretta un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, intendendosi come tale, però, quello che sicuramente (o molto probabilmente) si verificherà in futuro (*cf.* *Consiglio di Stato*, sez. IV[^], n. 3947 del 2006 citata, nonché Sez. VI[^], 6 marzo 2002, n. 1371).

Ma, come già evidenziato sotto il diverso profilo esaminato nel capo di motivazione che precede, alcun danno in concreto è stato provato dai ricorrenti di primo grado, essendosi essi limitati ad affermare soltanto che sarebbe pregiudicata (dall'intervento in questione) la qualità della vita dei residenti, peraltro in contrasto con i dati allo stato emergenti dagli atti di causa sulle caratteristiche di detto intervento (da realizzarsi sulle aree della ex Fiera storica di Milano), invero oggettivamente migliorativo della situazione attuale di degrado perché comportante un indubbio vantaggio per gli appellati, anche di carattere patrimoniale, in ragione, oltre che della riqualificazione

edilizia, dell'accresciuta complessiva dotazione di standards e di servizi pubblici in particolare, quali l'utilizzabilità da parte dei residenti della nuova linea e stazione della ferrovia metropolitana.

Può, dunque, concludersi che, già per le ragioni sin qui esposte l'appello in esame deve essere comunque respinto, dovendo il Collegio, in riforma della sola motivazione dell'impugnata sentenza, dichiarare, come dichiara, inammissibile *in toto* il ricorso di primo grado.

6.2.2 – Ferma la decisione testè assunta, quale soluzione definitiva del presente giudizio, osserva il Collegio, soltanto *ad abundantiam*, che è, comunque, infondato il capo di impugnazione con il quale gli appellanti hanno sottoposto a critica la sentenza del primo Giudice laddove ha dichiarato irricevibili, sia il ricorso introduttivo di primo grado, sia i motivi aggiunti notificati il 23 dicembre 2008, per tardivo deposito degli stessi in violazione dei termini dimidiati di cui all'art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971, ritenuta applicabile alla fattispecie. Osserva, infatti, il Collegio in proposito che detta critica non coglie nel segno per le seguenti considerazioni.

Quanto al profilo dell'inapplicabilità dell'art. 23-bis, le argomentazioni svolte da parte appellante sul punto non possono essere condivise poiché si fondano, erroneamente, sull'asserita scindibilità degli atti del complessivo procedimento in esame, volto alla rilocalizzazione del polo fieristico milanese e, per quel che qui più immediatamente rileva, alla riqualificazione del quartiere storico "*Fiera di Milano*" e delle aree adiacenti.

Infatti, non appare ragionevolmente sostenibile che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere, espressamente dichiarata con l'Accordo di Programma del 25 marzo 1994, non abbia alcun effetto ai fini dell'individuazione del regime processuale applicabile nella fattispecie, tenuto conto che gli atti impugnati sono tutti conclusivi di meri sub procedimenti dell'unico complessivo procedimento iniziato con la firma di detto Accordo. Pertanto, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, detti atti non assumono valenza distinta ed autonoma dall'Accordo citato, sol che si abbia riguardo alla funzione derivata e/o attuativa, sia del PII originario del 2005, che della sua variante del 2008, così come del decreto regionale di compatibilità ambientale dello stesso PII, rispetto a detto Accordo ed alla sua variante del 2003 .

Inoltre, può concordarsi con la difesa delle parti resistenti, laddove esse pongono in evidenza, quale ulteriore elemento di conforto alla tesi dell'applicabilità del citato art. 23-bis, che le opere pubbliche da realizzarsi in esecuzione degli strumenti di pianificazione, anche attuativa, in esame trovano la propria origine nell'indice edificatorio attribuito all'area da riqualificare. Infatti, è sulla base della volumetria complessiva derivante dall'intera superficie territoriale utilizzabile nel perimetro dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma in questione che si possono determinare le risorse pubbliche mediante le quali realizzare le opere individuate come necessarie nell'interesse pubblico, alle quali, ovviamente, va ricollegata la dichiarazione di pubblica utilità contenuta in detto Accordo di Programma, sin dalla

sua prima approvazione del 1994. Dunque, è proprio in ragione dell'inscindibilità dell'indice edificatorio attribuito al PII, quale strumento esecutivo di detto Accordo, dalle opere pubbliche con tale strumento realizzabili che trovano smentite le tesi di parte appellante sul punto.

In sintesi, la fattispecie in esame rientra tra quelle elencate nella norma in esame dell'art. 23-bis, in quanto attiene ad opere da realizzare in attuazione di un Accordo di Programma -che comporta ex lege la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 ed art. 6 della L.R. Lombardia n. 2 del 21003- i cui effetti, per quel che rileva sotto il profilo processuale in esame, si riflettono sugli atti deliberativi successivi che a tale Accordo hanno dato e danno attuazione, quali il contestato PII e sua Variante, attenendo al presupposto di legittimità necessario ai fini della corretta realizzazione del complessivo intervento riguardante la riqualificazione del quartiere storico "*Fiera di Milano*" e delle aree adiacenti.

Quanto, al profilo di fatto, è di tutta evidenza che i due mezzi processuali in esame sono stati depositati soltanto dopo la scadenza del termine dimidiato di 15 giorni dall'ultima notifica effettuata, per cui l'avviso di irricevibilità degli stessi mezzi espresso dal primo Giudice resta immune dalle critiche esaminate.

6.2.3 – Agli stessi ed esclusivi fini indicati nel capo di motivazione che precede, il Collegio osserva, infine, che neppure nel merito si sarebbero potute condividere le argomentazioni di parte appellante

per le seguenti ragioni.

Contrasta, infatti, con la tesi complessivamente esposta dagli appellanti il rilievo che pone in evidenza come i PII, aventi valenza di strumenti attuativi della pianificazione urbanistica, siano *ex lege* finalizzati alla riorganizzazione ed alla riconversione di determinati ambiti urbani mediante la riqualificazione del relativo tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale e siano, altresì, essenzialmente caratterizzati, per quel che qui immediatamente interessa, dal possibile concorso dell'ente pubblico con soggetti privati, allorquando quest'ultimo non sia in grado di formare, di propria iniziativa, il piano di intervento integrato e/o non possenga le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere necessarie.

Orbene, può ritenersi sufficientemente evidente come, nell'ipotesi di un concorso necessitato di risorse pubbliche con quelle private, quale quella qui ricorrente, assumano rilievo determinante gli accordi che intervengono tra le parti mediante la convenzione all'uopo sottoscritta, tenuto conto che lo sforzo economico richiesto, in particolare, alla parte privata deve trovare un suo bilanciamento, stante la ragionevole finalità, propria della natura pattizia di detta convenzione, di non alterare l'equilibrio economico complessivo dell'intervento da essa derivante.

Nella specie -premessi in linea generale che rientra nell'ambito delle valutazioni di merito di competenza dell'Amministrazione stabilire con quali strumenti soddisfare le esigenze di adeguati standards, cosa che, nel caso in esame, può ritenersi non irragionevolmente effettuata,

alla luce delle complessive determinazioni assunte al riguardo- va tenuto presente che per effetto dell'acquisizione di ulteriori 65.000 mq. di nuove aree a standards (*c.d Area di cerniera ceduta dalla Fondazione Fiera*), la relativa superficie complessiva di destinazione, è di mq. 165.000, con un incremento della previsione iniziale di circa il 91% del progetto iniziale.

Inoltre, va considerato che la convenzione attuativa del PII, stipulata il 12 dicembre 2006 tra il Comune di Milano e l'appellante, prevedeva espressamente agli articoli 6.1 e 6.2.2 che gli importi corrispondenti alla monetizzazione ed allo standard di qualità “...*non potranno subire modificazione, neppure per effetto di eventuali ulteriori aggiornamenti del valore della monetizzazione...*”, essendosi fatto riferimento ai valori determinati da delibere specifiche sul punto adottate dallo stesso Comune.

Sulla scorta di tali rilievi, osserva conclusivamente il Collegio che le considerazioni svolte dagli appellanti sono contrastanti, sia con la già rilevata peculiare valenza del PII in genere e di quello approvato nella specie, sia con la precisa pattuizione convenzionale intervenuta tra il Comune di Milano e l'appellante che ragionevolmente impediva l'aggiornamento dei valori economici stabiliti ai fini della monetizzazione degli standards, essendo essi stati stabiliti, non per effetto di un autonomo accordo raggiunto in sede convenzionale, bensì sulla base di valori predeterminati in via generale con previgenti delibere dello stesso Comune ed avendo essi contribuito a determinare, concordemente, l'equilibrio economico degli apporti

richiesti ad entrambe le parti.

7. – Tutto ciò deciso, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che l'onere delle stesse debba essere posto a carico della parte soccombente, da individuarsi non soltanto negli appellati signori Zamponi Vittorio, Tonussi Gemma e Tedeschi Elisa, ma anche nei ricorrenti di primo grado, non costituitisi nel presente giudizio di appello, signori Pastonesi Marco, Minazzi Manuela, Boggia Maura e Cereghini Anna, nella misura indicata in dispositivo, oltre competenze tutte di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 3004 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi indicati in motivazione.

Condanna gli appellanti sigg. Zamponi Vittorio, Tonussi Gemma e Tedeschi Elisa, nonché i ricorrenti di primo grado signori Pastonesi Marco, Minazzi Manuela, Boggia Maura e Cereghini Anna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che determina in complessivi euro dodicimila (euro 12.000,00), oltre competenze tutte di legge, da liquidarsi in parti eguali in favore dell'appellate City Life s.r.l., Comune di Milano, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e Regione Lombardia.

Compensa, invece, integralmente le spese stesse, ivi comprese competenze di legge, nei confronti del Ministero dell'Interno, attesa la limitata attività difensiva svolta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)